



COMUNE DI SALVITELLE

PROVINCIA DI SALERNO

* * *

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 29 del 19/12/2018

OGGETTO: Mantenimento Ufficio del Giudice di Pace di Polla (SA). Provvedimenti.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 17,00 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, convocato nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente ed in seduta pubblica di seconda convocazione.

Presiede l'adunanza il Sindaco **Rag. Raffaele Manzella**.

Fatto l'appello risultano presenti i Signori:

N. D'ORD	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	MANZELLA Raffaele	SI	
2	NISCIO Giovanni	SI	
3	ADDESSO Giovanni		SI
4	SCELZA Maria Antonietta	SI	
5	PERRETTA Armando	SI	
6	ABBAMONTE Adolfo	SI	
7	SCELZA Antonio	SI	
8	DI PASCA Giuseppe		SI
9	PERRETTA Francesco		SI
10	MORRIELLO Concetta Cristina		SI
11	PERRETTA Antonio		SI
TOTALE		6	5

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Salvatore Sozzo**.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il cui Presidente introduce l'ordine del giorno, trattasi di una delibera con cui il Comune di Polla (SA) chiede la collaborazione dei comuni vicini al fine del mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace. Il Comune di Polla offre gli edifici, tutti gli altri Comuni sosterranno le spese di gestione in ragione € 1,31 per abitante; Sicché per il nostro Comune si prevede un costo in bilancio di circa € 700,00. Il testo di proposta ed il testo di convenzione sono agli atti. Se non ci sono interventi si mette a votazione;

PREMESSO:

- Che con disposizioni previste nell'art. 1, comma 2, manovra economica bis n. 138/2011, coordinato con legge di conversione 14.09.2011 n. 148, nonché con il decreto legislativo 07.09.2012 n. 156, il Governo ha stabilito la soppressione di alcuni Uffici del Giudice di Pace, tra cui quello di Polla;
- Che l'art. 3 comma 2 D.LGS. 156/2012 ha espressamente previsto che *"gli enti locali interessati entro 60 giorni dalla pubblicazione delle tabelle relative agli elenchi soppressi, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione anche tramite eventuale accorpamento, facendosi carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio di giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno del personale amministrativo che sarà messo a disposizione degli enti medesimi"*;
- Che, pertanto, il Comune Capofila di Polla rivolgeva idonea istanza al Ministero della Giustizia;
- Che, con Decreto del 10.11.2014 del Ministero della Giustizia venivano definitivamente individuate le sedi degli Uffici del Giudice di Pace mantenuti dai Comuni ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 07.09.2012 n. 156, tra cui l'Ufficio del Giudice di Pace di Polla;
- Che il Comune di Polla ha raccolto, altresì, i dati e la stima definitiva dei costi del mantenimento dell'ufficio del Giudice di Pace, relativamente alle spese di gestione e a quelle per il personale (escluso il magistrato); -
- In data 19.01.2015, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione con la Regione Basilicata, è stato disposto il distacco presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Polla del Sig. Giuseppe SALVATORE, con qualifica equipollente a quella di Cancelliere, che ha portato a termine con esito positivo il prescritto periodo di formazione;
- Con delibera della Giunta Comunale di Polla n. 231/2014 è stato disposto il distacco all'Ufficio del Giudice di Pace di Polla, del dipendente del Comune di Polla, Sig. Carmine FICETOLA, con funzioni equipollenti a quelle di operatore giudiziario, che ha portato a termine con esito positivo il prescritto periodo di formazione;
- Che, con nota del Tribunale di Lagonegro del 03.04.2015 prot. 1136, nota del Ministero della Giustizia del 07.04.2015 prot.0043377 e nota del Tribunale di Lagonegro del 08.04.2015 prot. 1166, è stato formalmente autorizzato il passaggio di gestione al Comune di Polla del locale Ufficio del Giudice di Pace secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 156/2012;
- Che, in data 06 maggio 2015, il Cancelliere assegnato dal Comune di Polla ha preso formalmente possesso dell'Ufficio del Giudice di Pace di Polla, la cui gestione è passata, dunque, all'Ente Comunale;
- Che i locali in cui opera attualmente il Giudice di pace di Polla sono funzionanti ed adeguati, e che i carichi di lavoro presenti non giustificano la sua chiusura bensì ne suggeriscono il mantenimento;
- Che è stato, altresì, disposto da parte dell'Amministrazione Giudiziaria, il comodato d'uso gratuito dei mobili presenti all'interno dell'Ufficio a favore del Comune di Polla.

RITENUTO che per poter garantire l'interesse pubblico e prevalente al mantenimento dell'ufficio del Giudice di Pace è necessario che siano coinvolti tutti i comuni che ricadono nella competenza del Giudice di Pace di Polla, ovvero Polla, Petina, Salvitelle, Pertosa, Auletta, Caggiano, San Rufo, Sant'Arsenio e San Pietro al Tanagro, che si faranno carico proporzionalmente di tutte le spese per la gestione del servizio in forma associata ex art. 30 del TUEL;

RITENUTA l'opportunità di farsi carico delle spese di funzionamento dell'Ufficio di cui trattasi, comprese le spese per il personale, iscrivendole nei bilanci dei rispettivi Comuni, previa esatta quantificazione della spesa da parte del Comune Capofila e successiva determinazione di riparto di spesa tra i Comuni che sottoscrivono la convenzione in ragione del numero degli abitanti;

RITENUTO di istituire un Consorzio tra i Comuni che ricadono nella competenza del Giudice di Pace di Polla, allo scopo di garantire il mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Polla nei termini previsti nelle Circolari Ministeriali;

RITENUTO, pertanto, approvare lo schema di convenzione tra i Comuni che ricadono nella competenza del Giudice di Pace di Polla, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, nel contempo autorizzando il Sindaco alla sua sottoscrizione;

VISTO L'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 156/2012;

VISTO L'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, dell'art. 49, del D.Lgs. 263 del 2000;

Con il seguente esito della votazione legalmente reso per alzata di mano:

- Presenti: 6; voti favorevoli 6;

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui integralmente trascritta;
2. Di istituire un Consorzio tra i Comuni che ricadono nella competenza del Giudice di Pace di Polla, allo scopo di garantire il mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Polla nei termini previsti nelle Circolari Ministeriali, individuando il Comune di Polla quale Comune capofila;
3. Di stabilire che i Comuni consorziati si faranno carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio di giustizia del predetto Ufficio, ivi incluso il fabbisogno del personale amministrativo assegnato allo stesso;
4. Di approvare lo schema di convenzione che si allega alla presente deliberazione sub A per costituirne parte integrante e sostanziale, relativo al mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Polla;
5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune Capofila di Polla, al fine dell'adozione di tutti gli atti consequenziali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza con il seguente esito di votazione;

- Presenti: 6; voti favorevoli 6;

dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

La seduta è sciolta alle ore 17,20

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POLLA

L'anno, addi.....del mese di.....,nella sede del Comune di Polla, Via delle Monache, sono presenti:

COMUNE DI POLLA (C.F.....),rappresentato dal Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il Comune medesimo;

COMUNE DI _____ (C.F.....),rappresentato dal Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il Comune medesimo;

COMUNE DI _____ (C.F.....),rappresentato dal Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il Comune medesimo;

COMUNE DI _____ (C.F.....),rappresentato dal Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il Comune medesimo;

COMUNE DI _____ (C.F.....),rappresentato dal Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il Comune medesimo;

COMUNE DI _____ (C.F.....),rappresentato dal Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso il Comune medesimo;

Premesso:

- Che con disposizioni previste nell'art. 1, comma 2, manovra economica bis n. 138/2011, coordinato con legge di conversione 14.09.2011 n. 148, nonché con il decreto legislativo 07.09.2012 n. 156, il Governo ha stabilito la soppressione di alcuni Uffici del Giudice di Pace, tra cui quello di Polla;

- Che l'art. 3 comma 2 D.LGS. 156/2012 ha espressamente previsto che *"gli enti locali interessati entro 60 giorni dalla pubblicazione delle tabelle relative agli elenchi soppressi, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione anche tramite eventuale accorpamento, facendosi carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio di giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno del personale amministrativo che sarà messo a disposizione degli enti medesimi;*

- Che, pertanto, il Comune di Capofila di Polla rivolgeva idonea istanza al Ministero della Giustizia;

- Che, con Decreto del 10.11.2014 del Ministero della Giustizia venivano definitivamente individuate le sedi degli Uffici del Giudice di pace mantenuti dai Comuni ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 07.09.2012 n. 156 tra cui l'Ufficio del Giudice di pace di Polla;

Richiamate le seguenti deliberazioni adottate dai Comuni oggi intervenienti, ovvero:

Comune di _____ n..... del....., Comune di _____ n..... del.....,

con le quali le rispettive Amministrazioni comunali hanno deciso di:

- a) istituire un Consorzio tra i Comuni che ricadono nella competenza del Giudice di Pace di Polla, allo scopo di garantire il mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Polla nei termini previsti nelle Circolari Ministeriali, individuando il Comune di Polla quale Comune capofila;
- b) stabilire che i Comuni consorziati si faranno carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio di giustizia del predetto Ufficio, ivi incluso il fabbisogno del personale amministrativo assegnato allo stesso;
- c) approvare lo schema della presente convenzione, relativa al mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Polla;

Visto l'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 156/2012;

Visto l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina lo strumento giuridico della Convenzione;

Visto il D.Lgs. 267/2000

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto la gestione associata, tra i Comuni aderenti, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Polla (art. 3 comma 2 Dlgs 156/2012), individuato come Comune Capofila.

L'Ufficio rimane allocato presso l'attuale sede in Polla, nei locali ubicati in Piazza Ritorto, che vengono a tal fine messi a disposizione dal Comune di Polla, proprietario degli stessi.

ART. 2 DURATA

La presente convenzione ha validità di 5 anni successivi dalla data della stipula e si rinnova tacitamente per il quinquennio successivo, salvo espresso recesso da comunicarsi secondo le modalità di cui al successivo art. 7.

ART. 3 COMITATO TECNICO

Il Comitato Tecnico ha il compito di impartire gli atti di indirizzo afferenti la gestione tecnica, contabile e giuridica dell'Ufficio del Giudice di Pace.

Gli atti gestionali saranno adottati dal Responsabile individuato con Decreto del Sindaco di Polla, ed

emanati attraverso Determinazioni del settore e del servizio in cui è incardinato.

Il Comitato Tecnico è diretto dal Responsabile individuato dal Comune di Polla ed è composto anche da un'unità per ciascuno degli altri Comuni partecipanti, in modo da rappresentare tutti i territori, oltreché dal Giudice di Pace Coordinatore, da un Avvocato indicato dal COA di Lagonegro e dai dipendenti assegnati all'Ufficio del Giudice di Pace.

Il Comitato Tecnico è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei membri che lo compongono.

I Verbali del Comitato Tecnico sono approvati con propria determina dal Responsabile che li trasmette per conoscenza agli altri Comuni.

Il Comitato Tecnico relaziona annualmente alla Conferenza dei Sindaci sulla gestione del Servizio, esponendo in maniera dettagliata i costi di gestione e redigendo apposita previsione di spesa per l'anno successivo. La previsione di spesa dovrà essere sempre improntata al massima economicità del servizio.

ART. 4 CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del Comune Capofila (o suo delegato), è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati (o loro delegati).

La Conferenza dei Sindaci realizza la funzione di programmazione in ordine alla gestione dell'Ufficio del Giudice di Pace in forma associata. Essa è convocata almeno una volta all'anno per:

- l'approvazione del preventivo annuale di spesa;
- l'approvazione annuale del rendiconto di gestione;
- la valutazione della gestione servizio e dei lavori del Comitato Tecnico.

La Conferenza può essere, altresì, convocata su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei Sindaci dei Comuni aderenti.

La Conferenza dei Sindaci impartisce al Comitato Tecnico le direttive da perseguire.

Le sedute della Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate dal Segretario del Comune Capofila o da suo delegato.

ART. 5 ORGANICI

L'organico del personale amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace è determinato dal Ministero della Giustizia, così come previsto dalla lettera b) art. 2 delle Istruzioni del Ministero.

La pianta organica del personale amministrativo sarà coperta con personale degli enti locali aderenti al servizio associato con profili professionali equipollenti a quelli previsti dall'amministrazione giudiziaria ed in ogni caso idonei a consentire l'erogazione del servizio giudiziario.

Tale personale sarà individuato come previsto dalla lettera c) art. 2 delle suddette Istruzioni ed in ogni caso idoneo a consentire l'erogazione del servizio giudiziario.

Attualmente l'organico è composto da n. 2 unità, che hanno già svolto il prescritto periodo di formazione: n. 1 unità equipollente a quella di Cancellerie è stata distaccata dalla Regione Basilicata, in virtù di apposita convenzione del 19.01.2015, sottoscritta ai sensi della Legge Regione Basilicata n. 7 del 16 aprile 2013, n. 7, così come modificata dalla L.R. n. 26 del 18.08.2014, con a carico dell'ente conferente la sola erogazione della retribuzione base, eccetto, dunque, le indennità e gli altri oneri dovuti come per legge; n. 1 unità professionale equipollente a quella di Operatore giudiziario, comandata dal Comune di Polla, con oneri a carico di quest'ultimo, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 231/2014.

Resta salva la possibilità di variare, su richiesta del Coordinatore dell'Ufficio, la tipologia di uno o più profili professionali del Personale assegnato all'Ufficio, previa valutazione della compatibilità di tali variazioni con i vincoli di Bilancio di tutti i comuni aderenti.

ART. 6 SPESE PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE

Le spese derivanti dalla gestione associata del servizio sono ripartite fra i Comuni firmatari in base al numero di abitanti risultanti dall'ultimo censimento.

Le spese iniziali relative all'anno 2015 sono state calcolate forfettariamente dal Comune Capofila come segue:

€ 15.000,00 per costi gestione dell'Ufficio, come da prospetto allegato;

€ 10.000,00 spese per il personale, diverse dalla retribuzione base, a carico degli enti conferenti.

Sulla scorta del calcolo provvisorio, valido solo per il primo anno di gestione e salvo rendiconto finale, la ripartizione delle spese per l'anno 2015 sarà quella di cui alla tabella allegata A.

Le spese annuali saranno fissate, a partire dal secondo anno di gestione, dal Comitato Tecnico ed approvate dalla Conferenza dei Sindaci trenta giorni prima del termine fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione dei Comuni.

Ciascun Comune si impegna a trasferire la propria quota di partecipazione entro 30 giorni dalla data di esecutività del Bilancio di Previsione di ogni anno al Tesoriere del Comune Capofila, al fine di consentire una corretta gestione contabile del servizio.

ART. 7 RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Gli Enti stipulanti convengono che ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione entro il 30 giugno di ogni anno, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.

In tal caso, il Comune recedente dovrà trasmettere al protocollo del Comune Capofila la deliberazione del Consiglio con la quale ha stabilito il recesso entro trenta giorni dall'adozione.

La Conferenza dei Sindaci valuterà l'eventuale adozione di atti consequenziali e la nuova definizione dei rapporti tra gli enti rimanenti.

ART. 8 ADESIONE ALLA CONVEZIONE

La presente convenzione potrà essere approvata anche da altri Comuni o Enti pubblici in una fase successiva.

L'ingresso di nuovi Comuni o Enti pubblici dovrà essere approvata dalla Conferenza dei Sindaci con voto espresso a maggioranza dei Sindaci aderenti.

Nel caso di adesione di nuovi soggetti, il Comitato Tecnico provvederà a rideterminare le quote di partecipazione ed a trasmetterle nei modi e termini stabiliti nell'art. 6.

Ogni modifica organizzativa derivante dal presente articolo, sarà approvata dalla Conferenza dei Sindaci e sarà vincolante per tutti i Comuni aderenti, previa ratifica da parte dei rispettivi Consigli Comunali.

ART. 9 CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che potrebbero derivare dalla presente convenzione è competente il Tribunale di Lagonegro.

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Polla - Capofila _____

Il Sindaco del Comune di _____

TABELLA A

Calcolo quota per ciascun comune partecipante

€ 25.035,41 / n. 19.111 abitanti = quota x abitante = € 1,31

COMUNE	ABITANTI (ISTAT MAGGIO 2015)	Q. ABITANTE	QUOTA
POLLA	5.301	€ 1,31	€ 6.944,31
PETINA	1.171	€ 1,31	€ 1.534,01
SANT'ARSENIO	2.819	€ 1,31	€ 3.692,89
SAN PIETRO AL TANAGRO	1.713	€ 1,31	€ 2.244,03
SAN RUFO	1.742	€ 1,31	€ 2.282,02
CAGGLIANO	2.769	€ 1,31	€ 3.627,39
AULETTA	2.343	€ 1,31	€ 3.069,33
PERTOSA	687	€ 1,31	€ 899,97
SALVITELLE	566	€ 1,31	€ 741,46
TOTALE	19.111	€ 1,31	€ 25.035,41

N.B. il suddetto prospetto è suscettibile di variazione sulla base dei Comuni effettivamente partecipanti.

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.
li 13/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to come all'originale

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.
li 13/12/2018

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to come all'originale

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to come all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to come all'originale

PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio, in data odierna, per la prescritta pubblicazione.

Salvitelle, li **10 GEN. 2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to come all'originale

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Salvitelle, li **10 GEN. 2019**



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Salvatore Sozzo)